



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

Modifiche al provvedimento del 27 aprile 2022 di approvazione dell'elenco dei soggetti cui è riconosciuto, per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 67, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e s.m a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC sulle spese sostenute, nell'anno 2020, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO l'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che dispone che “Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa”;

VISTO l'articolo 67, comma 9-bis), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che dispone che “Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per l'anno 2021 nella misura del 10 per cento delle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa;

VISTA la circolare del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria pro-tempore del 14 dicembre 2021 recante “Attuazione dell'articolo 188, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020. N. 77, e dell'articolo 67, comma 9-bis) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Credito d'imposta per le spese sostenute nell'anno 2019 e nell'anno 2020 dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro Operatori della Comunicazione (ROC) per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite”;

VISTI gli articoli 5 e 6 della sopracitata circolare che stabiliscono che le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio debbono presentare domanda, per ciascuno degli anni per cui si richiede l'agevolazione, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria nel periodo dal 15 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3 della medesima circolare, le spese ammesse all'agevolazione per le due annualità “sono quelle sostenute rispettivamente nell'anno 2019 e nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell'articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e con l'esclusione della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie”;

VISTE le dichiarazioni sostitutive per l'anno 2021, presentate in modalità telematica per il tramite della piattaforma *impresainungiorno.gov.it*, relative alle spese sostenute per l'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e periodici;

VISTO il provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria pro-tempore in data 27 aprile 2022 che approva l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d'imposta per l'anno 2021 con l'indicazione dei singoli importi, come risultanti dalle domande e dichiarazioni sostitutive e con esclusione delle fatture relative a spese effettuate in anni diversi dal 2020;

TENUTO CONTO che dal suddetto elenco era stata esclusa l'istanza “ID 26.132” presentata dall'impresa GRUPPO SAE (SAPERE AUDE EDITORI) - SOCIETA' PER AZIONI in quanto tutte le fatture delle spese indicate in domanda risultavano relative all'anno 2021 anziché all'anno 2020;

VISTA la nota del 16 maggio 2022, acquisita al Prot. DIE n. 2611, con la quale l'impresa GRUPPO SAE (SAPERE AUDE EDITORI) - SOCIETA' PER AZIONI ha trasmesso dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal Sig. Alberto Leonardis in qualità di legale rappresentante della società stessa, attestante che “*a causa di un mero errore materiale*” nella istanza di accesso presentata con ID 26.132 “*è stato indicato erroneamente per tutte le fatture l'anno 2021 invece che il 2020*”;

VISTE le fatture inviate dalla suddetta impresa in allegato alla sopra citata dichiarazione sostitutiva del 16 maggio 2022;

ACCERTATO che la documentazione trasmessa attesta l'effettiva imputabilità all'anno 2020 delle fatture indicate in domanda dall'impresa GRUPPO SAE (SAPERE AUDE EDITORI) - SOCIETA' PER AZIONI;

RITENUTO, pertanto, in accoglimento della richiesta dell'istante, di ammettere le suddette fatture e, conseguentemente, di procedere alla rideterminazione dell'importo del credito d'imposta spettante, fatti salvi i controlli successivi previsti dalla normativa;

CONSIDERATO che, stante la sufficiente capienza dei fondi stanziati per la misura agevolativa per l'anno 2021, non è necessario procedere ad un nuovo riparto tra i beneficiari del credito;

VISTA la registrazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, che ha rilasciato, a seguito dell'inserimento delle informazioni e dell'interrogazione dello stesso, uno specifico “Codice COR”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 28 novembre 2022 al n. 3003, con il quale è stato conferito al Cons. Luigi Fiorentino l'incarico di Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e allo stesso è stata attribuita la titolarità del Centro di responsabilità n. 9 “Informazione ed Editoria” del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

PREMESSO QUANTO SOPRA

a parziale rettifica del sopra citato provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria pro-tempore in data 27 aprile 2022 e dell'elenco con esso approvato

DISPONE

1. All'impresa GRUPPO SAE (SAPERE AUDE EDITORI) - SOCIETA' PER AZIONI è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito di imposta per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m., pari ad € 4.783,13 (quattromilasettecentottantatre/13).
2. Conseguentemente, il provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria pro-tempore in data 27 aprile 2022 è da intendersi così modificato:
 - nelle premesse, è eliminato il riferimento all'istanza "ID 26.132" dell'impresa GRUPPO SAE (SAPERE AUDE EDITORI) - SOCIETA' PER AZIONI, tra quelle per le quali il credito d'imposta fruibile è risultato pari a zero;
 - nell'elenco degli ammessi al credito di imposta, allegato al suddetto provvedimento e che ne costituisce parte integrante, è inserita l'impresa GRUPPO SAE (SAPERE AUDE EDITORI) - SOCIETA' PER AZIONI con i seguenti dati:

ID	ANNO	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	CREDITO CONCESSO (€)	COR
26132	2021	01954630495	GRUPPO SAE (SAPERE AUDE EDITORI) - SOCIETA' PER AZIONI	4.783,13	10167871

3. Il credito d'imposta può essere fruito, mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri www.informazioneeditoria.gov.it, utilizzando il codice tributo 6974, istituito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 19/E del 22 aprile 2022.

Roma, 18 gennaio 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Cons. Luigi Fiorentino)